

(N. 548)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 12 maggio 1954 (V. Stampato N. 450)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 MAGGIO 1954

Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo
delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'assunzione dei professori incaricati ha luogo mediante concorsi per titoli cui possono partecipare i professori forniti del prescritto titolo di abilitazione ed iscritti all'albo. La iscrizione all'albo s'intende comprensiva dell'abilitazione per quei titoli non abilitanti in base ai quali, per effetto di disposizione speciale, sia stata disposta l'iscrizione stessa.

Le domande sono presentate al Provveditore agli studi, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione.

Non è ammessa la presentazione di domande in più di due provincie.

Art. 2.

Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti conferibili per incarico, le graduatorie degli aspiranti sono compilate, a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, secondo le tabelle di valutazione che per ogni triennio sono fissate con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Avverso la valutazione dei titoli e dei requisiti è ammesso ricorso alla Commissione di cui all'articolo 5.

Art. 3.

Gli insegnamenti in istituti e scuole statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, ivi compresi le scuole e i corsi di avviamento professionale, sono conferiti per incarico dal Provveditore agli studi in quanto siano riferibili a:

- a) cattedre di ruolo ordinario vacanti;
- b) posti di ruolo transitorio o di ruolo speciale transitorio vacanti;
- c) posti in insegnamento che siano esattamente corrispondenti alle cattedre o ai posti previsti dalle precedenti lettere a) e b);
- d) posti per i quali a norma delle disposizioni vigenti, non sia prevista o non sia possibile la istituzione della cattedra di ruolo e che si riferiscono all'insegnamento di almeno un corso completo, oppure che comportino un orario di almeno nove ore settimanali.

Coloro ai quali sono conferiti gli insegnamenti previsti dal presente articolo si denominano professori incaricati.

L'incarico è annuale ed è confermato su domanda. I professori i quali abbiano riportato qualifica non inferiore a « buono », hanno diritto alla conferma, qualora il posto sia disponibile dopo che si sia provveduto alle nuove nomine e ai trasferimenti dei professori di ruolo ordinario, di ruolo transitorio e di ruolo speciale transitorio.

I professori incaricati che non possono essere confermati per assegnazione di professori di ruolo, per soppressione o trasformazione di posto sono assegnati in ordine di graduatoria ai posti rimasti disponibili e, qualora ve ne siano, ai posti occupati dagli ultimi della graduatoria nella quale si è verificata la riduzione.

Gli ultimi della graduatoria rimasti privi di posto hanno diritto a essere nominati, con precedenza assoluta rispetto ai nuovi aspiranti all'incarico, in posti vacanti, anche se siano di nuova istituzione, appartenenti ad altra classe di concorso per la quale abbiano titolo.

Art. 4.

Gli insegnamenti non conferibili a professori titolari o a professori incaricati ai sensi dell'articolo 3, sono attribuiti per supplenza,

per il periodo strettamente indispensabile. La supplenza non è utile ai fini della conferma in servizio per l'anno successivo.

Coloro ai quali sono conferiti tali insegnamenti si denominano professori supplenti.

Art. 5.

Presso ogni Provveditorato agli studi è istituita una Commissione composta del Provveditore agli studi, che la presiede, di un preside o direttore, di due professori e di un funzionario di gruppo A del Provveditorato agli studi.

I componenti della Commissione sono nominati dal Provveditore agli studi, che nomina anche un presidente o direttore, un professore ed un funzionario di gruppo A del Provveditorato agli studi per supplire ad eventuali assenze.

I presidi e direttori e i professori sono designati secondo norme da emanarsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. La Commissione dura in carica un triennio. Ad essa sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) decisione sui ricorsi contro le graduatorie e contro i conferimenti degli incarichi nonché sui ricorsi dei professori incaricati e supplenti contro il licenziamento disposto dai capi di istituto per scarso rendimento;

- b) parere in materia disciplinare secondo le norme previste dalla presente legge;

- c) consulenza su ogni altra questione relativa al personale insegnante non di ruolo che il Provveditore intenda sottoporre.

La Commissione è istituita in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, e le sue decisioni costituiscono provvedimento definitivo.

Art. 6.

Gli insegnamenti, di cui al precedente articolo 3, sono conferiti nell'ordine delle graduatorie secondo le modalità previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276.

Gli insegnamenti, di cui all'articolo 4 della presente legge, sono sempre conferiti dal capo di istituto secondo i criteri definiti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

OBBLIGHI - INCOMPATIBILITÀ - NOTE DI QUALIFICA

Art. 7.

Le norme vigenti per i professori di ruolo e concernenti l'attribuzione delle note di qualifica, le lezioni private e le incompatibilità con altri uffici o professioni, si applicano anche ai professori non di ruolo, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Avverso la qualifica il professore non di ruolo può avanzare ricorso al Provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

Le note di qualifica vengono attribuite, per ciascun anno scolastico, ai professori non di ruolo che abbiano prestato servizio nell'anno stesso per almeno sette mesi.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1950, n. 521, i professori non di ruolo sono tenuti all'adempimento degli obblighi di orario e d'insegnamento vigenti per i professori di ruolo.

CONGEDI E ASSENZE

Art. 8.

Ai professori incaricati possono essere accordati congedi per gravi e comprovati motivi di famiglia fino a un massimo di dieci giorni nell'anno scolastico, senza diritto ad alcun trattamento economico.

Art. 9.

Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall'Amministrazione, il rapporto di impiego dei professori incaricati è mantenuto alle condizioni e nei limiti seguenti:

a) professori nel primo anno di servizio scolastico: 30 giorni con trattamento economico ridotto alla metà;

b) professori che si trovino almeno nel secondo anno di servizio scolastico continuativo: 30 giorni con diritto all'intero trattamento economico normale ed altri 60 giorni col suddetto trattamento ridotto alla metà;

c) professori in servizio scolastico continuativo da almeno cinque anni: il rapporto

di impiego è mantenuto per un ulteriore periodo di 90 giorni senza alcun trattamento economico.

I periodi massimi di assenza per malattia, previsti dal presente articolo, sono riferiti all'anno scolastico.

Art. 10.

I periodi di assenza e di congedo dei professori incaricati, ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9, non possono superare, in un triennio, la complessiva durata di 200 giorni.

Art. 11.

I congedi per matrimonio o per gravidanza e puerperio sono regolati, entro i limiti della durata della nomina, secondo le norme in vigore per il personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Art. 12.

I congedi di cui ai precedenti articoli sono concessi dal capo di istituto.

I professori non di ruolo richiamati in servizio militare o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale o comunque per disposizioni dell'Autorità militare, sono collocati in congedo, secondo le norme in vigore, dal capo di istituto.

Il rapporto d'impiego del professore incaricato rimane sospeso durante il periodo di servizio militare per obblighi di leva.

Art. 13.

Il rapporto di impiego dei professori non di ruolo, che siano eletti deputati o senatori della Repubblica, rimane sospeso per la durata del mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 63 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26.

Tale sospensione concerne gli effetti economici e non lo stato giuridico degli eletti, che rimangono confermati ogni anno con la qualifica di servizio attribuita durante l'ultimo anno di effettivo insegnamento e col punteggio relativo, per tutta la durata del mandato parlamentare.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 14.

Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno in cui il professore incaricato resta assente fino a quello in cui riprende servizio, secondo le norme in vigore per i professori di ruolo.

Entro cinque giorni dall'assenza il capo di istituto deve accertare la causa; se l'assenza non risulti giustificata il professore è licenziato.

Art. 15.

I professori che non riprendano servizio alla scadenza del termine massimo di congedo o di assenza o che dal servizio si allontanino dopo avere già raggiunto il suddetto termine massimo, sono licenziati.

Art. 16.

Quando l'interesse della Scuola lo esiga, la durata dell'assenza può essere prorogata, nel corso dell'anno scolastico, anche oltre la scadenza del termine massimo e, comunque, non oltre la fine dello stesso anno scolastico. Per il periodo di proroga non viene corrisposto alcun assegno.

DISCIPLINA

Art. 17.

Ai professori non di ruolo, a qualsiasi titolo assunti, possono essere inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:

1º l'ammonizione;

2º la censura;

3º la sospensione della retribuzione fino ad un mese;

4º la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un mese ad un anno;

5º l'esclusione dall'insegnamento, da oltre un anno a cinque anni;

6º la esclusione definitiva dall'insegnamento.

Le sanzioni di cui ai numeri 1º e 2º sono inflitte dal capo dell'istituto. Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal Provveditore

agli studi, che per quelle indicate ai numeri 4º, 5º e 6º decide su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 5.

Art. 18.

Contro le sanzioni inflitte dai capi di istituto è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Provveditore agli studi, il quale decide in via definitiva. Contro le altre sanzioni è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione.

Il termine del ricorso al Ministro è di 15 giorni.

Art. 19.

Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio che siano tali da compromettere l'onore e la dignità e non costituiscano grave insubordinazione, si applicano, secondo i casi le sanzioni di cui ai numeri 1º, 2º e 3º dell'articolo 17.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui al n. 3º dell'articolo 17.

Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarità di condotta e per i fatti che compromettono l'onore e la dignità si applicano, secondo la gravità dei casi e delle circostanze, le altre sanzioni disciplinari.

Art. 20.

Le sanzioni di cui ai numeri 5º e 6º dell'articolo 17 comportano l'esclusione dall'insegnamento nelle scuole e negli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti ed autorizzati, nonché l'esclusione dai concorsi a cattedre negli istituti statali e pareggiati, per la durata della sospensione inflitta.

La esclusione definitiva dall'insegnamento comporta anche l'esclusione dai concorsi-esami di Stato e la radiazione dall'albo professionale.

Art. 21.

L'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 17 è disposta, previa contestazione degli addebiti, con facoltà del professore non di ruolo di presentare le sue disolpe entro il termine massimo di dieci giorni che può

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

essere ridotto a due per le sanzioni di cui ai numeri 1º e 2º del predetto articolo.

Le sanzioni si applicano mediante comunicazione scritta all'interessato.

Qualora la gravità dei fatti lo esiga, l'Autorità scolastica può sospendere cautelarmente dal servizio, a tempo indeterminato, il professore non di ruolo anche prima della contestazione degli addebiti. La sospensione importa la privazione di qualsiasi retribuzione. L'Autorità scolastica può disporre la corresponsione degli assegni alimentari alla famiglia.

Se alla sospensione segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione.

Se, invece, il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento dell'inculpato, la sospensione è revocata ed il professore non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata della nomina.

Art. 22.

Il professore incaricato sottoposto a procedimento penale per delitto può essere sospeso dal servizio dal capo di istituto. La sospensione deve essere disposta immediatamente quando sia emesso contro il professore incaricato mandato o ordine di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso ovvero perchè il fatto non costituisce reato, la sospensione è revocata ed il professore incaricato riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata dell'incarico e sempre che intanto non si sia verificato uno dei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 3.

Tuttavia l'Autorità scolastica quando ritienga che dal procedimento penale siano emersi fatti o circostanze che rendano il professore incaricato passibile di sanzione disciplinare può provvedere ai sensi del precedente articolo 21.

La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di non procedibilità per mancanza o irregolarità di querela.

Se alla sospensione dal servizio prevista dal primo comma del presente articolo segue la

sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione. Dalla stessa data ha effetto l'esclusione definitiva dall'insegnamento di cui al successivo articolo 23.

Il professore supplente sottoposto a procedimento penale per delitto può essere licenziato dal capo di istituto.

Deve essere provveduto all'immediato licenziamento del professore supplente contro il quale sia stato emesso mandato o ordine di cattura.

Art. 23.

Il professore non di ruolo che riporti una condanna, passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, cessa dal servizio e il rapporto d'impiego è risolto di diritto, salva l'applicazione dell'articolo 17.

Art. 24.

Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 88 e seguenti del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, e degli articoli 78 e seguenti del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1175, circa le sanzioni disciplinari dei professori iscritti nell'albo che non siano in servizio non di ruolo in istituti e scuole statali.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Non possono essere conferiti incarichi e supplenze a professori che nell'anno scolastico precedente abbiano compiuto il 70º anno di età.

Gli incarichi di insegnamento cessano in ogni caso dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui i professori incaricati compiono il 70º anno di età.

Art. 26.

Per il primo triennio di applicazione della presente legge sono valide le tabelle di valutazione fissate con le ordinanze ministeriali 14 e 20 marzo, 9 e 17 aprile 1953.

I professori aventi diritto a conseguire l'incarico secondo le disposizioni della presente

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge e che abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1953-54, sono considerati incaricati secondo le norme ed agli effetti della presente legge.

Art. 27.

Dopo che siano state conferite le nomine al personale munito del prescritto titolo di abilitazione e fino a quando non si sia espletata la sessione di esami di abilitazione bandita nel 1953, possono essere nominati professori incaricati gli insegnanti che si trovino in servizio nell'anno scolastico in corso all'entrata in vigore della presente legge e che siano forniti del titolo di studio che ammette agli esami per il conseguimento dell'abilitazione e abbiano riportato qualifica non inferiore a « buono ».

Le nomine vengono effettuate nell'ordine della graduatoria degli aspiranti che all'uopo abbiano inoltrato le prescritte domande.

Art. 28.

Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23 si applicano anche agli insegnanti non di ruolo dei conservatori di musica, dei licei artistici, degli istituti e delle scuole d'arte.

Art. 29.

Alla copertura dell'onere derivante dal funzionamento della Commissione di cui all'articolo 5, previsto in lire 25.000.000, sarà provveduto mediante riduzione, per l'importo di lire 5.000.000 ciascuno, degli stanziamenti dei capitoli 81, 121, 128, 131 e 136 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

All'eventuale maggiore onere derivante dall'applicazione dell'articolo 9 va provveduto mediante i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55 e degli esercizi finanziari successivi.

Art. 30.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI